

Alle Spettabili
AZIENDE ASSOCIATE
Loro Sedi

li, 24 luglio 2008

OGGETTO: **DECRETO LEGISLATIVO n. 81 del 9 Aprile 2008**
RIORDINO DELLA NORMATIVA SULLA SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO

Diamo seguito alla circolare di maggio 2008 con la quale abbiamo comunicato l'entrata in vigore del D.Lgs. 81/08 e le novità introdotte da questo importante decreto, per tornare sull'argomento e fornire alcuni spunti di riflessione, richiamando anche alcuni aspetti principali che devono essere tenuti in considerazione, nell'attesa di ulteriori chiarimenti ed interpretazioni ufficiali.

Le interpretazioni menzionate sono particolarmente attese, perché se da un lato il cosiddetto "Testo unico" ha fornito indicazioni abbastanza precise su alcuni obblighi fondamentali, dall'altro sono svariati i passaggi di questo decreto che lasciano alcune perplessità o che comunque rimandano a futuri decreti attuativi.

Di seguito vengono indicate le principali novità o caratteristiche del decreto.

Aspetti generali

- Vengono **abrogati** moltissimi (non tutti, però) dei "vecchi" decreti riguardanti sicurezza ed igiene: in particolare è abrogato il D.Lgs. 626/94. In realtà in molti casi il contenuto dei vecchi decreti è stato "riversato" in modo invariato nel nuovo "testo unico".
- Il decreto è organizzato in **13 Titoli** (cioè sostanzialmente "capitoli"), il primo dei quali di carattere generale (che contiene la maggior parte delle novità), gli ultimi due legati alle sanzioni ed alle norme transitorie; oltre ai 13 Titoli, ci sono poi ben **51 allegati**, che costituiscono la parte più corposa del testo unico.
- Il decreto è **entrato in vigore il 15 maggio 2008**, anche se per alcuni adempimenti la scadenza è diversa; degna di nota è la scadenza entro la quale dovrà essere aggiornato il documento di valutazione dei rischi secondo i canoni del nuovo decreto: tale data è il **29 luglio 2008**, ma è quasi certa una proroga di questa data (almeno per le aziende esistenti) al 31 dicembre 2008.
- Sono state aggiunte o puntualizzate **alcune importanti definizioni**, come quella di dirigente, di preposto, di formazione ed addestramento, di linee guida, ecc.
- E' stato **esteso il campo di applicazione a tutti i rapporti contrattuali**, con e senza retribuzione, e sono state definite le modalità di applicazione della normativa per svariate tipologie di lavoratori (a progetto, collaboratori coordinati continuativi, autonomi, interinali, ecc.).
- Le **sanzioni sono lievitate** rispetto alle precedenti, ma meno di quanto si poteva temere. È confermata la **possibilità di sospensione dell'attività**, da parte dell'organo di vigilanza, in caso di gravi e reiterate violazioni delle norme antinfortunistiche (l'allegato I del D.Lgs. 81/08 elenca le gravi violazioni che costituiscono presupposto alla sospensione dell'attività).

Contratto di appalto

Sono rimaste pressoché immutate le anticipazioni che erano state introdotte nel settembre 2007 con la Legge n° 123. La corretta gestione dei contratti di appalto, cioè dei lavori svolti da aziende esterne (es. elettricisti, idraulici, installatori, manutentori, ecc.) presso la propria sede, è diventata uno degli aspetti più critici e quindi più importanti per la sicurezza dei lavoratori. Si suggerisce quindi di analizzare con attenzione questa problematica. In particolare si sottolinea l'importanza dello scambio di informazioni con le ditte appaltatrici e subappaltatrici, il loro coordinamento (che spetta al committente, che dovrebbe anche predisporre un documento di valutazione dei rischi per le interferenze), ed il loro controllo durante l'esecuzione dei lavori. Il "testo unico" ha reso più severe anche le regole per la concessione in uso di attrezzature, in occasione dei lavori in appalto.

Informazione e formazione dei lavoratori

Premesso che la corretta informazione e formazione dei lavoratori riveste grande importanza per il mantenimento delle condizioni di sicurezza ed igiene, le novità più salienti introdotte dal D.Lgs. 81/08 sono le seguenti:

- **formazione obbligatoria e definita per i preposti.** Quello che prima era un obbligo derivante da un articolo generico, adesso è sancito in maniera inequivocabile, con tanto di contenuti espliciti. La formazione dei preposti (cioè dei capi reparto e delle altre funzioni di coordinamento) è, al di là dell'aspetto formale, anche un momento molto importante per la sensibilizzazione di queste figure "chiave";
- **aggiornamento** annuo della **formazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza** (RLS) aziendale: la durata dell'aggiornamento è definita dalla contrattazione collettiva nazionale, ma non può essere inferiore a 4 ore di aggiornamento annuo per RLS di aziende fino a 50 lavoratori e 8 ore annue per le altre aziende. Al momento non ci risulta che gli enti di formazione abbiano già attivato questi corsi di aggiornamento;
- per i **lavoratori immigrati**, verifica preliminare della conoscenza della lingua in cui la formazione viene svolta (solitamente l'italiano). Le modalità attraverso cui verificare questa conoscenza non sono al momento definite.

Sorveglianza Sanitaria

Le novità principali sono:

- la **cartella sanitaria** deve essere custodita dal medico competente per le aziende fino a 15 addetti. Negli altri casi il medico concorda con il Datore di lavoro il luogo di conservazione delle cartelle sanitarie;
- il medico deve **comunicare per iscritto**, durante la riunione del servizio di prevenzione e protezione, i **risultati degli accertamenti sanitari** (*ad esempio attraverso la consegna della relazione sanitaria*);
- annualmente il medico deve **trasmettere alle AUSL territoriali una relazione** sui dati e le informazioni raccolte con la sorveglianza sanitaria;
- le visite devono essere finalizzate anche all'accertamento dell'assenza di condizioni di **dipendenza da alcool o di assunzione di stupefacenti o sostanze psicotrope.**

Si sottolinea, comunque, che i medici competenti aziendali dovrebbero conoscere queste nuove procedure e comportarsi di conseguenza.

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

Le novità principali sono:

- nelle aziende in cui non avviene l'elezione o designazione del RLS, vi è l'obbligo di **destinare un importo annuo**, pari a 2 ore per ciascun lavoratore occupato, **ad uno speciale "fondo"** costituito presso l'INAIL, che ha il compito di finanziare, tra l'altro, le attività dei rappresentanti territoriali. Le modalità di funzionamento del "fondo" dovranno essere definite con successivo decreto;
- il rappresentante dei lavoratori ha il diritto di ricevere **copia del documento di valutazione dei rischi**;
- occorre **comunicare una volta all'anno all'INAIL** il nominativo del RLS (anche se non sono ben chiare le modalità per farlo).

Valutazione dei rischi

La valutazione dei rischi è ancora l'aspetto principale della corretta gestione delle problematiche di sicurezza ed igiene. Secondo il "testo unico", il documento deve valutare anche i rischi da:

- **stress lavoro-correlato**, in accordo con quanto previsto dall'Accordo Europeo dell'8 Ottobre 2004 (anche se al momento si attendono linee guida ed interpretazioni su come valutare questo rischio);
- esposizione a **radiazioni ottiche** (laser, radiazioni infrarosse, ultraviolette, ecc.);
- impianti e apparecchiature elettriche.

Inoltre il documento di valutazione dei rischi deve avere una serie di requisiti (es. data certa) che ne impongono una rivisitazione completa: questa revisione, come anticipato, è necessaria entro il 29 luglio p.v. , ma si attende una proroga al 31/12/08.

Analisi dei Titoli specifici

Di seguito riportiamo alcune considerazioni riguardanti i vari Titoli (dal Titolo II al Titolo XI) che affrontano tematiche specifiche e che rimandano, a loro volta, ai numerosi allegati di cui si è già detto.

- **Titolo II (luoghi di lavoro):** non si segnalano particolari novità rispetto al passato; viene indicato espressamente l'obbligo di sottoporre gli impianti di condizionamento a periodici controlli, manutenzioni, pulizia e sanificazione per la tutela della salute dei lavoratori.
- **Titolo III (attrezzature di lavoro e DPI):** in questo caso ci sono varie novità, le più importanti delle quali sono:
 - obbligo di rispetto dell'allegato V (che racchiude molti requisiti precedentemente contenuti nel Dpr 547/55 e in altri decreti simili) per tutte le attrezzature non marcate CE;
 - apertura a futuri decreti che autorizzeranno enti privati alle verifiche iniziali e periodiche attualmente svolte da ISPESL ed ASL su apparecchi a pressione, di sollevamento, ecc. (attrezzature elencate nell'allegato VII);
 - modifica della periodicità di verifica degli apparecchi di sollevamento, in funzione del settore di utilizzo e dell'anno di costruzione (tutto riportato nell'allegato VII citato sopra);
 - vari aspetti formali legati alla concessione in uso di macchinari;
 - l'introduzione, in modo molto più dettagliato, di requisiti legati ai rischi di natura elettrica (compresi i lavori in prossimità di parti attive).
- **Titolo IV (cantieri):** in questo caso ci sono alcune modifiche, più o meno formali, che (considerato il tipo di attività) riteniamo non di interesse per gli associati.

- **Titolo V (segnaletica):** non si segnalano modifiche degne di nota.
- **Titolo VI (movimentazione manuale dei carichi):** tra gli aspetti più significativi, si segnala la eliminazione del riferimento ai 30 Kg come peso al di sopra del quale esiste il rischio, e l'introduzione della norma ISO 11228 come possibile riferimento per effettuare la valutazione dei rischi.
- **Titolo VII (attrezzature munite di VDT):** il cambiamento più significativo è l'obbligo di mettere a disposizione di una tastiera e di un mouse esterni, separati dal PC, nel caso di utilizzo prolungato di quest'ultimo.
- **Titolo VIII (agenti fisici):**
 - per quanto riguarda il **rumore**, si segnalano alcune modifiche "sottili" nelle definizioni e nelle misure di prevenzione e protezione. Rimane comunque l'obbligo di effettuare le valutazioni del rumore (accompagnate da indagini fonometriche) che, essendo solitamente svolte da "professionisti", verranno eseguite nel rispetto dell'attuale normativa;
 - anche per quanto riguarda le **vibrazioni**, sono state introdotte alcune piccole modifiche: in particolare, significativa è l'introduzione di un valore limite di esposizione anche per periodi brevi, non solo per esposizioni giornaliere;
 - per i rischi di esposizione a **campi elettromagnetici**, l'entrata in vigore del "testo unico" ha prorogato al 30 aprile 2012 l'obbligo di effettuare la valutazione;
 - per le **radiazioni ottiche**, già citate in precedenza, l'obbligo di effettuare una valutazione decorre dal 26 aprile 2010.
- **Titolo IX (sostanze pericolose):**
 - per quanto riguarda il **rischio chimico**, è stato introdotto il concetto di "rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute", in sostituzione del "rischio moderato" previsto dalla precedente normativa; in pratica gli effetti sulla sicurezza e sulla salute delle sostanze pericolose sono stati separati; anche se la cosa non è così scontata, se a seguito della valutazione risultasse un rischio alto per la sicurezza ed irrilevante per la salute, risulterebbe non necessario attivare la sorveglianza sanitaria;
 - per quanto riguarda il rischio **cancerogeno** ed il rischio legato all'**amianto**, non si segnalano novità degne di nota (considerata l'attività degli associati).
- **Titolo X (agenti biologici):** non ci sono novità degne di nota
- **Titolo XI (atmosfera esplosive):** non ci sono novità degne di nota

In conclusione, poiché il decreto in oggetto ha portato con sé molteplici dubbi interpretativi e rimanda a svariati decreti attuativi che dovranno essere pubblicati, torneremo certamente più volte sull'argomento, cercando di fornire una guida all'applicazione del cosiddetto "Testo unico".

Rimaniamo a disposizione per chiarimenti.
